

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell'11 febbraio 2009 composta da:

Bruno PROTA	Presidente
Aldo CARLESCHI	Consigliere
Luca FAZIO	Referendario
Francesco ALBO	Referendario relatore
Daniela MORGANTE	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Brugine (PD) prot. n. 469 del 19 gennaio 2009 e assunto al prot. n. 251/9 in data 21 gennaio 2009.

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 9/2009/Par. del 9 febbraio 2009 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITA la relazione del magistrato relatore, Ref. Francesco Albo

FATTO

Il comune di Brugine (PD), ente con oltre 5.000 abitanti e dunque sottoposto alle disposizioni del patto di stabilità, chiede un parere in merito alla possibilità di trasformare in rapporto di lavoro a tempo pieno la posizione di un dipendente assunto in part time a 20 ore settimanali, alla luce di quanto disposto dalla vigente normativa, tenuto conto che il medesimo:

- non ha rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007, ed è in corso la verifica per l'esercizio 2008, che dovrebbe dare esito positivo;
- ha un rapporto dipendenti / popolazione pari a 1/330 e rispetta i parametri ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario.

L'ente precisa, infine, che nel caso specifico l'aumento della spesa conseguente all'incremento dell'orario di lavoro non

incrementerebbe la spesa complessiva del personale in quanto l'aumento orario in questione compenserebbe parzialmente il vuoto organico determinatosi a seguito di una mobilità in uscita già perfezionatasi.

DIRITTO

In via preliminare, occorre valutare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attiva con riguardo sia all'ente interessato a ricevere il parere che all'organo che formalmente l'ha richiesto.

A questo riguardo, il quesito, essendo stato sottoposto a questa Sezione da un comune, con nota a firma del suo legale rappresentante, è da considerarsi sicuramente ammissibile.

Con riferimento alla sussistenza del presupposto oggettivo, ovvero all'aderenza della questione al concetto di contabilità pubblica, il quesito è da considerare ammissibile, in quanto riguarda la spesa di personale, che è stata oggetto di particolare attenzione nella più recente legislazione finanziaria, in ragione anche della sua rilevanza ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della sana e corretta gestione finanziaria degli enti.

Venendo al merito, bisogna innanzitutto ricordare che la fattispecie in questione rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 comma 101 della L. n. 244/2007, che stabilisce che

Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni

vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

Il Comune dovrà pertanto verificare preliminarmente se l'operazione in questione sia compatibile con il rispetto dei vincoli per le assunzioni imposti agli enti soggetti al patto di stabilità, ossia quello del contenimento della spesa di personale e della tendenziale riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti.

Con riferimento al primo aspetto, gli enti in questione, in base all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 3 comma 120 della L. n. 244/2007, sono tenuti ad assicurare la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale.

A tale disposizione è consentito derogare solo quando, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità, ricorrano cumulativamente le tre condizioni stabilite dall'art. 3 comma 120 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 (rispetto del patto di stabilità nell'ultimo triennio, volume complessivo della spesa di personale non superiore al parametro stabilito per gli enti strutturalmente deficitari, e rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto).

Da quanto emerge dal quesito, l'ente dovrebbe riuscire a

rispettare il principio di riduzione della spesa di personale rispetto all'esercizio 2008, in quanto l'aumento della spesa conseguente all'incremento dell'orario di lavoro sarebbe compensata dal risparmio di spesa ottenuto a seguito di una mobilità in uscita già perfezionatasi.

Non dovendosi, dunque, avvalere delle condizioni derogatorie di cui all'art. 3 comma 120, il mancato rispetto da parte dell'ente del patto di stabilità nell'anno 2007 sarebbe in questo contesto ininfluenza.

Il secondo vincolo, previsto dall'art. 76 comma 5 del D.L. n. 112/2008, impone agli enti sottoposti al patto di stabilità di ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al totale delle spese correnti, operando prioritariamente sulle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa. Si tratta di una norma di principio che troverà piena attuazione con l'emanazione del DPCM di cui all'art. 76 comma 6, con cui verranno differenziati gli obiettivi di risparmio a seconda delle diverse realtà, ma soprattutto del diverso grado di virtuosità dei vari enti.

In attesa di tale emanazione, peraltro in forte ritardo rispetto ai tempi previsti, gli enti dovranno prudenzialmente non aumentare l'attuale percentuale di incidenza, in ragione anche del fatto che il decreto in questione dovrà tener conto, tra l'altro, *delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale*

tipologia di spesa nel quinquennio precedente.

L'ente, inoltre, alla luce di quanto disposto dall'art. 3 comma 101 prima citato, dovrà verificare di non rientrare nelle ipotesi di blocco totale delle assunzioni, previste dal legislatore sia per gli enti che nell'esercizio precedente – ossia il 2008 – non abbiano rispettato il patto di stabilità (art. 76 c. 4 e 77 bis comma 21 del D.L. n. 112/2008 e art. 2 comma 48 della L. 23 dicembre 2008 n. 203), sia per gli enti che registrino un'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti pari o superiore al 50% (art. 76 comma 7 del D.L. n. 112/08, operativo fino all'emanazione del DPCM in questione).

La Sezione ricorda, infine, che la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno dovrà comunque essere concordata col dipendente e resta comunque subordinata alla disponibilità del posto in organico, come previsto dal CCNEL.

Va da sé che la ricorrenza di tutti i presupposti prima visti, ma anche le esigenze organizzative e funzionali sottese all'eventuale operazione (divenute sempre più pregnanti a seguito dei principi introdotti dall'art. 73 del D.L. n. 112/2008), nonché la coerenza della scelta rispetto alle previsioni della programmazione dei fabbisogni, dovranno emergere attraverso una puntuale motivazione.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto esprime il proprio parere nei termini sopra esposti.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'11
febbraio 2009.

L' estensore

Il Presidente

Dott. Francesco ALBO

Dott. Bruno PROTA

Depositato in Segreteria il 13/02/2009

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

(Dott.ssa Raffaella Brandolese)